



CORO GIOVANI DEL C.A.I. – CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ROMA REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I – Denominazione e finalità

Art.1 - Costituzione

Nell'ambito della sezione di Roma, a norma dell'art. 48 dello Statuto sezionale, è costituito un gruppo corale con la denominazione "Coro Giovani CAI Roma".

Art.2 - Scopo

Il gruppo si propone, con finalità ricreative e culturali e nel rispetto delle finalità generali perseguite dal Club Alpino Italiano, di eseguire e diffondere il canto popolare e di montagna attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche anche promosse da terzi.

Art. 3 - Patrimonio

Il Gruppo non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti. Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo costituito dai contributi individuali, dal contributo della Sezione, da sovvenzioni o elargizioni di altri enti o persone. L'amministrazione viene regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.4 - Autonomia

Il Gruppo ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione. Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali ed a sua volta si impegna a collaborare con le stesse, in particolare con il Coro CAI Roma con cui ci si impegna ad incontrarsi periodicamente per condividere progetti, idee e organizzare attività.

Titolo II – Soci

Art. 5 – L3 Soci

Possono far parte del Gruppo tutti i soci della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano di età compresa tra i 18 (compiuti) e 35 (compresi) - in regola con il pagamento della quota annuale - che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo del Coro Giovani.

Possono altresì essere ammessi al Gruppo anche soci di altre Sezioni che siano in grado di assicurare continuità negli impegni conseguenti all'adesione. L3 soci di altre sezioni non hanno diritto di voto né possono candidarsi per cariche ufficiali all'interno del Coro Giovani

L3 soci, per la partecipazione al Gruppo, versano un contributo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea.

Titolo III – L'Assemblea

Art. 6 – Assemblea dell3 soci3

L'Assemblea è composta da tutt3 l3 corist3 e viene convocata per:

- stabilire la misura del contributo di adesione al Gruppo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- eleggere, tra l3 soci3 del Gruppo iscritt3 alla Sezione di Roma, il Consiglio Direttivo del Coro Giovani;
- approvare il programma musicale di massima proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un terzo dell3 soci3 aventi diritto al voto;
- deliberare lo scioglimento del Gruppo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dell3 componenti dell'Assemblea;
- deliberare ogni decisione inerente il mandato della/del Direttrice/Direttore del Coro Giovani.

Art. 7 – Convocazione Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata, a mezzo di notifica semplice, con almeno sette giorni di anticipo, dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può anche essere convocata da almeno un terzo dell3 corist3 aventi diritto che ne presentino al Consiglio Direttivo richiesta scritta e motivata.

Titolo IV – Il Consiglio Direttivo

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri elett3 con voto segreto dall'Assemblea, più la/il Direttrice/Direttore del Coro Giovani che è membro di diritto.

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio Direttivo.

La votazione si svolge a scrutinio segreto, possono essere indicate quattro preferenze.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, si insedia insieme al Direttivo sezionale e decade insieme allo stesso.

Il Gruppo dovrà far pervenire al Direttivo sezionale il verbale relativo alle votazioni entro e non oltre due mesi dalla data di insediamento.

Art. 9 – Assemblea del Consiglio Direttivo

Viene convocata dall3 Reggente con almeno sette giorni di anticipo. Può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre consiglier3.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto dell3 Reggente o di chi presiede vale il doppio degli altri.

Nella prima riunione dopo l'assemblea elettiva l3 consiglier3 elett3 scelgono tra di loro e nominano l3 Reggente, l3 Vicereggente, l3 Tesorier3 e l3 responsabile canali social.

Il Consiglio Direttivo del Coro Giovani CAI Roma si riunisce annualmente insieme al Consiglio Direttivo del Coro CAI Roma per coordinare le attività e condividere progetti.

Art. 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni aspetto riguardante la gestione e la conduzione del Gruppo, la definizione delle spese da affrontare, l'accettazione o il rifiuto di proposte per le esibizioni e l'organizzazione delle trasferte, compila i conti annuali da sottoporre all'Assemblea e ne cura la successiva trasmissione al Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Consiglio Direttivo rende esecutive le decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo per l'espletamento dei suoi compiti può - in qualsiasi momento - attribuire formalmente ulteriori particolari incarichi a ciascuno dei suoi membri o ad altri coristi.

Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica del repertorio con il parere vincolante della/del Direttrice/Direttore del Coro Giovani e stabilisce il programma delle manifestazioni che trasmette al Consiglio Direttivo della Sezione per la ratifica.

La/il Direttrice/Direttore del Coro conduce le prove e decide su ogni questione di carattere tecnico ed artistico, d'intesa con il Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Reggente

La Reggente è eletta dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione. Rimane in carica per tre anni e decade al termine del triennio insieme al Consiglio Direttivo del Gruppo.

La Reggente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, stilandone l'ordine del giorno;
- curare con l'aiuto del Consiglio l'ordinaria amministrazione del Gruppo;
- informare il Consiglio Direttivo della Sezione sulle principali questioni attinenti al Gruppo, sulle attività svolte e sulla contabilità.

La Reggente è inoltre responsabile, su delega del/la Presidente sezionale, dei contenuti del sito www.cairoma.it riguardanti il Gruppo Coro Giovani.

Titolo V – Obblighi e sanzioni

Art. 12 – Obblighi dei coristi

I coristi sono tenuti a partecipare alle prove con puntualità, assiduità, serietà ed impegno, secondo il calendario delle prove e gli orari fissati dal Consiglio Direttivo.

La/il Direttrice/Direttore del Coro Giovani, a sua piena discrezione, può escludere da una o più esibizioni quelli coristi che ritenga non idonei alla partecipazione.

Art. 13 - Sanzioni

Nei confronti dei coristi, in caso di comportamento indisciplinato, negligente, scorretto, o comunque non confacente alle finalità e alla dignità del Coro Giovani, possono essere adottati dal Consiglio Direttivo provvedimenti di:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- esclusione dal Coro Giovani fino al termine dell'anno sociale;
- esclusione permanente.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 14 - Commissariamento

Il Gruppo, per gravi motivi, può essere commissariato dal Consiglio Direttivo sezionale.

Art. 15 – Casi non previsti

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda allo statuto della Sezione nonché allo statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano nonché agli altri regolamenti sovraordinati.